Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 343

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 16 aprile 2020

INDICE

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri, emigrazione-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni permanenti

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria . . . . . *Pag.* 4

10ª - Industria, commercio, turismo:

Sottocommissione per i pareri . . . . . » 8

Plenaria . . . . . » 8

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 15

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 16 aprile 2020

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza della Presidente della III Commissione della Camera
GRANDE

Orario: dalle ore 16 alle ore 18,20

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SU QUESTIONI DI COMPETENZA NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-19

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedì 16 aprile 2020

Plenaria

148ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(1774) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato***
(Esame e rinvio)

La relatrice ANGRISANI *(M5S)* illustra il decreto-legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1, che definisce la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandando l'adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell'istruzione. Riferisce, in particolare, sulle norme con le quali si prevede la semplificazione degli esami di Stato, profilando due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica riprenda o meno in presenza entro il 18 maggio 2020, si prevedono deroghe ai requisiti per l'ammissione dei candidati agli esami di Stato, sono dettate disposizioni specifiche sulle commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, nonché la disciplina delle prove d'esame in cui sono articolati gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di

istruzione, demandata alle ordinanze del Ministro. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze adottate dallo stesso Ministro dell'istruzione alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo n. 64 del 2017.

L'articolo 2, commi 1 e 2, demanda a ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga a norme vigenti, in merito: alla data di inizio delle lezioni; alle procedure riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze, da concludersi comunque entro il 15 settembre 2020; all'utilizzo – solo per l'anno scolastico 2020/2021 – delle vigenti graduatorie ai fini dell'assegnazione temporanea per un anno, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, del personale scolastico all'estero; all'eventuale conferma dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico. Il medesimo articolo 2, ai commi 3, 5 e 6, detta disposizioni relative all'anno scolastico 2019/2020 in corso, con particolare riferimento al personale e ai viaggi di istruzione. Si precisa che, per contenere ogni diffusione del contagio, il personale docente assicura le attività didattiche nelle modalità a distanza e che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile. Si stabilisce poi che, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, in relazione alla reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo a seguito di valutazione negativa, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020 sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. È confermata, nell'anno scolastico 2020/2021, la validità delle graduatorie di istituto attualmente vigenti, rinviando all'anno scolastico 2021/2022 gli effetti delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di costituzione delle graduatorie di istituto, da effettuare nell'anno scolastico 2020/2021. Parallelamente, si anticipa all'anno scolastico 2020/2021 l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento (GAE), allineandone le tempistiche rispetto alle graduatorie di istituto, rinviando all'anno scolastico 2021/2022 la decorrenza degli effetti.

L'articolo 3 riduce da quarantacinque a sette giorni il termine per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza. Tale termine ridotto sia applica anche ai pareri non ancora resi su provvedimenti già trasmessi. L'articolo 4 reca una interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è rife-

rita solo allo svolgimento delle relative prove. L'articolo 5 estende l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del richiamato decreto-legge n. 18 anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

L'articolo 6 prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire – anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del 2007 volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali – l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ivi indicate, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Con i medesimi decreti ministeriali possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle medesime professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale. Quanto alla professione forense, si prevedono disposizioni specifiche concernenti la validità del semestre di tirocinio professionale, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 e concernenti la riduzione della durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno 2020. Con riguardo alle professioni diverse da quelle precedentemente indicate, si prevede – al comma 4 del medesimo articolo 6 – che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella predetta sessione.

L'articolo 7 prevede la sospensione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19, in deroga alle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza. Si dispone, inoltre, che, fino alla medesima data, nei casi di

impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.

L'articolo 8 reca le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria e l'articolo 9 sancisce l'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza.

Il PRESIDENTE segnala che sono pervenute alcune richieste di audizioni sul disegno di legge in titolo. Considerate le particolari esigenze connesse all'emergenza epidemiologica in corso, propone di richiedere ai soggetti indicati – e a quelli che eventualmente dovessero avanzare analoga richiesta di audizione – un documento scritto, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Sulla proposta del Presidente si svolge un dibattito, nel quale intervengono i senatori VERDUCCI *(PD)*, GRANATO *(M5S)*, CANGINI *(FIBP-UDC)*, SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)* e IANNONE *(FdI)* nonché lo stesso PRESIDENTE, all'esito del quale la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informali, rimettendo alla valutazione del Presidente in raccordo con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari l'individuazione dell'elenco delle audizioni medesime.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 16 aprile 2020

Sottocommissione per i pareri

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 11,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157): osservazioni favorevoli con rilievi

Plenaria

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 11,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (n. 147)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale e, in sostituzione del relatore Anastasi *(M5S),* illustra lo schema di parere favorevole con osservazione *(pubblicato in allegato).*

Poiché non vi sono interventi sulla proposta del relatore, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria (n. 164)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37. Esame e rinvio)

Il relatore CROATTI *(M5S)* introduce lo schema di decreto legislativo, che risponde all'esigenza di modificare, ai sensi della legge di delegazione europea 2018, la normativa nazionale, costituita dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, *Disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano*, al fine di adeguarla alle disposizioni dell'Unione europea nelle materie armonizzate, quali il settore delle calzature, a seguito della direttiva 94/11/CE *(Direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore)*. In particolare, il provvedimento reca le disposizioni sull'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» per i soli requisiti essenziali di composizione che i prodotti definiti con tali termini, nonché i manufatti con essi fabbricati, devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato, ciò al fine di fare chiarezza sulla terminologia utilizzata nonché di eliminare potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato attraverso una indicazione univoca dei materiali utilizzati. Ricorda che la conceria italiana è considerata un'eccellenza a livello mondiale e un esempio del modello di sviluppo industriale a matrice distrettuale, tipico del Paese. Nel 2018, i quattro principali poli regionali (Veneto, Toscana, Lombardia e

Campania) sono arrivati a incidere per il 97 percento del fatturato conciario nazionale, importando circa 837 mila tonnellate di pelli grezze o semilavorate da 122 Paesi. Tuttavia nel corso del tempo, con l'intervento delle nuove soluzioni tecnologiche e dell'arrivo di nuovi materiali molto simili alla pelle, si sono diffuse sul mercato nuove fibre o materiali molto simili alla pelle, ma sintetici, quali «finta pelle», «alcantara», «pelle sintetica», «camoscio», «pelle verniciata», «ecopelle». L'ampia diffusione sul mercato nazionale di prodotti di imitazione della pelle e l'ambiguità dei termini impiegati ha quindi costituito un elemento di concorrenza sleale nei confronti dell'industria nazionale dei prodotti di autentica pelle che costituisce una delle eccellenze del *Made in Italy*. Le lavorazioni molto simili alla pelle, di derivazione extra UE, hanno potuto sfruttare i minori vincoli derivanti da norme di tutela dell'ambiente e del lavoro e hanno consentito prezzi oltremodo competitivi rispetto al prodotto autentico nazionale, mettendo in crisi i distretti produttivi nazionali, che nel corso degli anni hanno invece investito in costosi interventi di adeguamento degli impianti e dei processi per ridurre l'impatto ambientale delle fasi di lavorazione. Appare evidente la necessità di un provvedimento che, oltre a fare chiarezza sulla situazione attuale, riordini e disciplini il settore anche al fine di dare certezza al consumatore circa la reale composizione dei materiali utilizzati per la produzione dei prodotti disponibili sul mercato.

Lo schema di decreto in esame provvede pertanto ad aggiornare la disciplina vigente in materia e introdurre un sistema sanzionatorio che garantisca l'effettività alla disciplina recata. L'articolo l, comma l, riporta l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto che introduce disposizioni relative all'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio» e dei termini da essi derivanti o loro sinonimi. Il comma 2 chiarisce che le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore. L'articolo 2 reca le definizioni che si applicano al provvedimento, con rimando esplicito ai termini utilizzati dalle norme già in vigore (cuoio, pelle, cuoio rivestito, pelle rivestita, pelliccia) ed introduce la definizione di «rigenerato di fibre di cuoio». L'articolo 3 dispone il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato di prodotti e manufatti con essi fabbricati che utilizzano i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio». I medesimi termini sono vietati anche se usati come aggettivi, come sostantivi, suffissi prefissi di altre parole ovvero tutti quei termini che possano ricordare le definizioni di cui all'articolo 2. L'articolo 4 introduce l'obbligo di etichettatura per i soggetti che ricorrono all'utilizzo dei termini indicati e definiti nell'articolo 2 sui materiali o manufatti immessi o messi a disposizione sul mercato. L'articolo 5 introduce il principio del mutuo riconoscimento, sanando così una delle cause di conflitto della legge n. 1112 del 1966 con le norme dell'Unione europea. L'articolo

6 dispone in merito alle sanzioni da irrogare nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto: il comma l prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che non rispetta l'obbligo di dotare i materiali definiti con i termini di cui all' articolo 2, comma l, di regolare etichetta o contrassegno. Il comma 2 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che non rispetta i requisiti che le etichette ed i contrassegni devono avere ai sensi dell'articolo 4. Il comma 4 dispone una sanzione amministrativa pecuniaria minore per il distributore che metta a disposizione sul mercato materiali e manufatti con essi fabbricati definiti con i termini di cui all'articolo 2, privi di etichetta o contrassegno. Il comma 5 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato materiali utilizzando i termini di cui all'articolo 2, comma l, nonché manufatti con essi fabbricati, e dichiarati in etichetta o nel contrassegno, ma risultati non conformi alle definizioni del articolo 2. L'articolo 7 individua gli enti e le autorità competenti all'accertamento delle violazioni delle disposizioni: le Camere di commercio possano avvalersi, per l'accertamento delle violazioni, della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti. Il comma 3 disciplina la fattispecie in cui gli Organi di controllo si rivolgono ai laboratori accreditati per le analisi di campione, nel caso di accertamento delle violazioni. Il comma 4 prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie previste siano irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio. L'articolo 8 dispone che le attività di monitoraggio e coordinamento sull'attuazione delle disposizioni previste dallo schema in esame siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico, che può richiedere agli Organi di controllo i dati statistici relativi alle violazioni accertate. L'articolo 9 dispone che le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 10 assicura che dall'attuazione dello schema in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 11, al comma l, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112. Il comma 2 dispone che i materiali e i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo ed etichettati conformemente alla legge n. 1112 del 1966, possano continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore.

Da ultimo, ricorda che il termine per l'esercizio della delega legislativa scade il 26 maggio 2020.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI RICEVUTI

Il presidente GIROTTO comunica che la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria sull'atto del Governo n. 162 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Parimenti comunica che la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria sull'affare assegnato n. 445 (sulle iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza da Covid-19) sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 147

La 10ª Commissione permanente (industria, commercio, turismo), esaminato l'atto del Governo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame apporta modifiche alla legislazione nazionale attuativa della direttiva 2009/73/CE, al fine di recepire le modifiche ad essa apportate dalla direttiva (UE) 2019/692;

l'articolo 1, al comma 1, lettera *a)*, modifica la definizione di interconnettore, intervenendo al contempo sulla disciplina delle controversie transfrontaliere relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale, al fine di inserire l'obbligo per l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di consultarsi con le Autorità di regolazione degli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso sia in Italia, di consultarsi con il Paese terzo in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione;

l'articolo 2, comma 1, prevede che l'ARERA possa consultare le pertinenti Autorità dei paesi terzi, al fine di garantire la corretta applicazione della disciplina europea sul mercato del gas, prevedendo, inoltre, la facoltà per i gestori dei sistemi di trasporto, a determinate condizioni di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori con Paesi terzi;

il medesimo comma 1 dell'articolo 2 prevede inoltre che il Ministero dello sviluppo economico (MISE) possa chiedere alla Commissione UE di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori;

il successivo comma 2 dell'articolo 2 demanda ad un decreto del MISE l'aggiornamento delle disposizioni contenute nella disciplina attuativa già vigente;

l'articolo 3 recepisce quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/692, in merito alle deroghe ammissibili in caso di costruzione di nuove infrastrutture del gas, ivi inclusi gli interconnettori, prevedendo, tra l'altro, che la durata dell'esenzione non può essere superiore a venticinque anni;

l'articolo 4 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né con riferimento al personale, che alle dotazioni e alle infrastrutture;

considerato che:

il provvedimento in esame amplia principalmente le competenze dell'Autorità ARERA, che è inclusa nel perimetro consolidato delle amministrazioni pubbliche anche se si finanzia con contributi a carico dei soggetti esercenti dei tre settori regolati soggetti a contribuzione (energia elettrica e gas, idrico, ciclo gestione dei rifiuti);

l'articolo 4, come già indicato in precedenza, prevede che l'attuazione del provvedimento dovrà avvenire attraverso le sole risorse disponibili a legislazione vigente che quindi impedirebbe aumenti della contribuzione;

non sono forniti dalla Relazione tecnica elementi specifici idonei a dimostrare l'adeguatezza delle risorse disponibili presso l'Autorità al fine di adempiere alle nuove competenze ad invarianza di risorse,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

con specifico riferimento alle norme che ampliano le competenze dell'ARERA, valuti il Governo l'opportunità di trasmettere gli elementi informativi necessari a confermare che l'Autorità possa adempiere alle nuove competenze a invarianza di risorse.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 16 aprile 2020

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,30

€ 1,00